



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

Roma, 1° Marzo 2018

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III SEZIONE

RIUNIONE GIOVEDI' 1 MARZO 2018

1. Ricorso Sig. ALESSO Mattia (all'epoca dei fatti dirigente della società ASD La Fenice 2015) **ORDINANZA ISTRUTTORIA**

avverso la sanzione dell'inibizione di mesi 4 inflitta al reclamante per violazione degli artt. 1bis, commi 1 e 5, 10, comma 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 3893/159 pfi 17-18 MS/CS/vdb del 9.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale Toscana - Com. Uff. n. 28 del 3.1.2018)

2. Ricorso GC CASTELNUOVOSANDRA' per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso la sanzione della perdita della gara con punteggio di 0-3 inflitta alla società reclamante seguito gara Castelnuovosandra/Virtus del 22.10.2017 (Delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 42 del 22.11.2017)

La C.F.A., **ACCOGLIE** il ricorso per revocazione e, per l'effetto, annulla la decisione della Corte Sportiva D'Appello Territoriale del Comitato Regionale del Veneto pubblicata sul Com. Uff. n. 42 del 22.11.2017, nonché le relative sanzioni ivi inflitte, ripristinando ed omologando il risultato conseguito sul campo all'esito della gara Castelnuovosandra - Polisportiva Virtus Verona, disputatasi il 22.10.2017 e valida per il campionato regionale "giovannissimi" organizzato dal Comitato Regionale Veneto.

3. Ricorso ASD CAVENAGO FANFULLA avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.667,00 per non aver provveduto al deposito, entro il termine del 12.7.2016, ore 18.00, della dichiarazione di disponibilità del Campo di gioco Serie D e Juniores così come prescritto al punto A9) del Com. Uff. n. 165/2016 della

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda ad € 333,00.





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

LND Dipartimento Interregionale seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 3736/1178 pf16/17 GP/AS/ac del 7.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 35/TFN del 23.1.2018)

4. Ricorso Sig. CAPUTO Carmine (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la società AC Locri) avverso la sanzione della squalifica di mesi 3 inflitta al reclamante per violazione dell'art art. 1bis, comma 1 C.G.S, nonché dell'art. 36 del Regolamento Settore Giovanile e Scolastico (oggi sostituito integralmente dall'art. 28 Nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico), in relazione al punto 2.6 (titolato Raduno Giovani Calciatori) del Com. Uff. n. 1 dell'1.7.2016 seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 3981/1281 pf 16-17 GP/CS/gb del 13.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 37/TFN del 31.1.2018)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a mesi 2.